



## **Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Negoziazione delle tariffe dell'elenco delle analisi)**

### **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del [Data]<sup>1</sup>,  
decreta:*

#### **I**

La legge federale del 18 marzo 1994<sup>2</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

#### *Art. 52 cpv. 1 lett. a n. 1*

<sup>1</sup> Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:

- a. il DFI emana:
  1. un elenco delle analisi;

<sup>3</sup> I medicinali così come i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici possono essere fatturati al massimo secondo le tariffe, i prezzi e i tassi di remunerazione ai sensi del capoverso 1. Il DFI può designare i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici di cui al capoverso 1 lettera a numero 3 per i quali può essere convenuta una tariffa secondo l'articolo 46.

<sup>1</sup> FF 20XX  
<sup>2</sup> RS 832.10

## II

### *Disposizione transitoria della modifica del ...*

<sup>1</sup> Il DFI resta competente per l'emanazione dell'elenco delle analisi con tariffa per un massimo di tre anni dall'entrata in vigore della modifica del ... L'elenco delle analisi con tariffa emanato dal DFI può essere impiegato dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori fino all'entrata in vigore delle convenzioni tariffali stipulate tra le parti interessate e approvate dalle autorità competenti, tuttavia per un massimo di tre anni dall'entrata in vigore della modifica del ....

<sup>2</sup> Il passaggio da tariffe stabilite dal DFI a convenzioni tariffali non deve generare costi supplementari.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.